



TRIBUNALE DI TERNI
ORDINANZA DI VENDITA E DELEGA DELLE OPERAZIONI
Il Giudice dell'Esecuzione

Visti i provvedimenti odierni;

ritenuto che debba procedersi ad effettuare tre ulteriori tentativi di vendita senza incanto;

DISPONE

che il compendio pignorato di seguito descritto sia posto in vendita senza incanto in un lotto unico ad un **prezzo base** non inferiore a:

€600.000,00

visto l'art. 591 bis c.p.c.;

DELEGA

Per le operazioni di vendita e per ogni attività successiva, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, **il dott. Sergio Marcelli;**

DISPONE

che le attività delegate si svolgano secondo le seguenti modalità:

- 1) il professionista delegato provvederà, a svolgere le **attività di cui all'art. 591 bis c.p.c.;**
- 2) il Professionista delegato dovrà svolgere **3 tentativi di vendita entro 18 mesi**, fissando il primo tentativo entro un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni, dalla comunicazione presente ordinanza;
 - i termini che precedono non comportano decadenza dall'espletamento dell'attività essendo rivolti al delegato, in qualità di ausiliario del Giudice, e finalizzati al regolare svolgimento della procedura, si invitano tuttavia i delegati a rispetto degli stessi ed in particolare del termine minimo;
 - la vendita si terrà presso lo studio del delegato o in altro luogo idoneo scelto dal professionista, che dovrà essere espressamente indicato negli avvisi;
 - il professionista delegato in caso di esaurimento del fondo spese è autorizzato a richiedere a mezzo PEC al creditore procedente, in via principale (e agli altri creditori intervenuti, tenuti in via solidale) il versamento di un fondo spese dell'importo necessario



per portare a termine i tentativi di vendita previsti nella presente ordinanza di delega;

- il creditore procedente o l'intervenuto eventualmente surrogatosi dovrà provvedere al pagamento del fondo spese entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della PEC da parte del delegato;

- il termine che precede, è assegnato direttamente dal Giudice ad una parte processuale: lo stesso ha conseguentemente natura di **termine ordinatorio**, soggetto alla **disciplina di cui all'art. 154 c.p.c., che esclude la possibilità proroga dopo la scadenza**, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto del predetto termine, senza che ne sia stata richiesta la proroga prima della scadenza, potrà essere dichiarata la chiusura anticipata del processo esecutivo per improseguibilità;

- si ricorda che qualunque creditore munito di titolo esecutivo può dare impulso alla procedura, facendosi carico del versamento del fondo spese in sostituzione del creditore procedente;

- in caso di mancato versamento del fondo spese nel termine fissato il Professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice;

- **dal prossimo tentativo in poi – trattandosi del sesto tentativo - il ribasso dovrà essere applicato della misura fissa del 50%;**

- ogni altra variazione delle condizioni di vendita dovrà essere autorizzata dal Giudice su richiesta motivata del delegato basata su elementi oggettivi;

- **all'esito della terza vendita senza esito positivo, dovrà rimettere gli atti al Giudice unitamente ad una relazione riassuntiva** sull'esito e sui prezzi di vendita, nonché sugli eventuali contatti ricevuti da parte di interessati e sull'ammontare residuo del fondo spese;

- dovrà altresì acquisire, prima della rimessione degli atti, le richieste in ordine alla prosecuzione della procedura ed al rinnovo della delega da parte dei creditori ed in particolare del creditore procedente, dandone atto nella relazione;

- per ogni tentativo di vendita dovrà essere redatto apposito verbale il cui modello sarà reperibile presso la Cancelleria delle Esecuzioni, da depositarsi all'esito dell'udienza di vendita in via telematica, corredato dei giustificativi di spesa della pubblicità;

- il professionista avrà cura di monitorare l'ammontare delle spese della procedura in relazione al prezzo del bene, al fine di verificare la possibilità di estinzione per antieconomicità ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

- a tal fine, laddove le spese maturate e maturande raggiungano il prezzo di vendita, il professionista è tenuto a rimettere gli atti al Giudice anche prima dell'esaurimento della delega, segnalando altresì se è stato fatto tutto quanto possibile per rendere il bene più appetibile sul mercato (ordine di liberazione emesso ed attuato, forme di pubblicità più



idonee al caso di specie, modalità di vendita diverse da quelle già tentate);

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

(Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)

1) Le offerte di acquisto potranno essere presentate fino al giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita **presso il luogo ed entro l'orario indicato dal delegato nell'avviso di vendita;**

- qualora il delegato opti per il deposito presso la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari, l'orario dovrà essere fissato entro le ore 11.00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

- l'offerta deve essere presentata in busta chiusa;

- sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita;

- nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito www.tribunale.terni.it);

2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da €16,00 e di ulteriori due marche da bollo da €2,00 ciascuna, per un totale di €20,00, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta);

- se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;

- se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo, degli oneri tributari e della quota spese a carico dell'aggiudicatario, che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non sono ammesse proroghe, ma il termine soggiace alla sospensione feriale).

- Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi



dell'art. 569 c.p.c.;

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare un'unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo;

- in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri;

- qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta valida per più lotti non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a "**Tribunale di Terni - Proc. n. 32/2014**" per un importo pari al **10% del prezzo offerto**, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;

- ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile:

si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato relativo alla sola fase di trasferimento della proprietà e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del DM 227/15;

- il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo;

- le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione;

- il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la



decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese come indicate al punto n. 6, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a **"Tribunale di Terni – Proc. n. 32/2014"**, oppure tramite bonifico bancario;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provvederà a versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9);

- al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario;

- ove il saldo prezzo dovuto dall'aggiudicatario sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo sarà trattenuto dal delegato sul conto corrente intestato alla procedura;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante **(fondiario) termine di 10 giorni** dall'aggiudicazione per il deposito della nota riepilogativa del proprio credito;

- si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo, comprensivo della quota spese a carico dell'aggiudicatario degli oneri tributari quantificate dal custode (posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima all'estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;



11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita;

- qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore;

- in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti a Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto;

- qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;

- € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 e fino a € 30.000;

- € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 e fino a € 60.000;

- € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 e fino a € 100.000;

- € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 e fino a € 200.000;

- € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 e fino a 300.000;

- € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001

i rilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi al prezzo base, non quelli del prezzo offerto;

- nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato;

- **se la gara non può avere luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo;

- al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni allegati alle rispettive offerte;

12) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

- laddove l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 590bis c.p.c., sia presentata a favore



di un terzo, il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare.

- in tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo;

- in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva a carico del creditore;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza;

- in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire in sua vece:

a) un procuratore speciale o generale, munito di procura conferita mediante atto notarile;

b) un avvocato, parimenti munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u. c. e 583 c.p.c.;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante;

- entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. n. 32/2014;

- si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento;

- in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di



autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLA VENDITA

L'avviso di vendita deve contenere:

- A) gli estremi previsti nell'art. 555 c.p.c. per l'identificazione del bene pignorato;
- B) sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita, concernenti l'ubicazione, la tipologia, le caratteristiche (superficie, vani, balconi, piano, interno, etc.), le eventuali pertinenze (cantina, box, posto auto, giardino, etc.), la condizione (libero, occupato, con indicazione, se occupato dal debitore o da terzi e a che titolo), la sussistenza e l'ammontare delle spese condominiali insolute relative agli ultimi due anni, ed altri eventuali dati ritenuti di interesse;
- C) la precisazione che le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'Esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva (di cui il professionista indicherà gli estremi), anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- D) menzione delle eventuali trascrizioni o iscrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento;
- E) l'indicazione, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, che l'aggiudicatario, qualora si trovi nella condizione di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria ai sensi della normativa citata;
- F) il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 c.p.c., il prezzo base di vendita indicato in ordinanza ed il prezzo minimo, non inferiore al 75% del prezzo base, a cui è possibile offrire, nonché gli aumenti previsti per il caso di gara fra più offerenti;

- G) il sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima;
- H) il nome e il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore;
- I) la specificazione che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio (o nel diverso luogo eventualmente indicato), ove potranno essere fornite maggiori informazioni;
- J) a norma dell'art. 173 quater disp. disp. attuaz. c.p.c., l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 T.U. Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, nonché le notizie di cui all'articolo 46 dello stesso T.U. e di cui all'articolo 40 L. 47/1985 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato T.U., ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata L. 47/1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46 co. 5° cit. T.U. e di cui all'articolo 40 co. 6° cit. L. 47/1985;
- K) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, nonché la data ed il luogo fissati per l'esame delle stesse;

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia, a cura del Professionista, mediante:

1) pubblicazione di copia della presente ordinanza di delega, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate (due raffiguranti l'esterno del bene e tre raffiguranti l'interno), della planimetria e dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia, in un'area pubblica denominata "portale delle vendite delle vendite pubbliche" almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

2) pubblicazione di copia della presente ordinanza di delega, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate (due raffiguranti l'esterno del bene e tre raffiguranti l'interno), della planimetria e dell'avviso di vendita nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte sui siti internet www.legalmente.net, www.asteannunci.it, www.tribunale.terni.it, www.entietribunali.kataweb.it, www.aste.immobiliare.it, nonché tramite Edicom s.r.l., in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul sistema Aste Click, che prevede la pubblicazione sui principali siti internet immobiliari privati (es. casa.it, e-bay annunci, secondamano.it,

VENUTA TELEMATICA (SINCRONA ?)
MISTA



idealista.it, bakeka.it);

Dispone inoltre la seguente pubblicità complementare:

6) pubblicazione sulla Rivista delle Aste Giudiziarie e sul tabloid Aste Giudiziarie Terni, entrambi editi da Edicom S.r.l. prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché diffusione mediante sistema postal target.

L'avviso da pubblicare dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. numero di ruolo della procedura;
- b. nome del Giudice dell'Esecuzione;
- c. nome del Professionista ed indicazione del suo numero telefonico;
- d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.);
- e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);
- f. comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;
- g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.);
- h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);
- i. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);
- i bis. 1 foto raffigurante l'esterno dell'immobile (salvo che per l'avviso affisso all'albo del Tribunale, che potrà esserne privo e salvo diversa convenzione);
- j. ammontare del valore di stima, del prezzo base, del prezzo minimo e del rilancio in caso di gara;
- k. termine e luogo per la presentazione delle offerte;
- l. data, luogo ed ora fissata per la vendita;
- m. orario di apertura delle buste;
- n. indicazioni su dove reperire maggiori informazioni (Custode dell'immobile con indicazione del numero di telefono – Cancelleria del Tribunale di Terni - Siti internet nei quali sono stati inseriti gli avvisi e gli atti ex art. 490, secondo comma, c.p.c.);
- o. indicazione del numero verde di call center **800630663** ove è possibile richiedere informazioni sui beni immobili posti in vendita, nonché sollecitare l'inoltro a mezzo mail o fax della perizia.

N.B. NEGLI AVVISI E NEGLI ATTI RESI PUBBLICI DOVRÀ ESSERE OMESSO IL NOME DEL DEBITORE.

ULTERIORI COMPITI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO EX ART. 591-BIS C.P.C.

1) nell'ipotesi di vendita in più lotti, il professionista cesserà le operazioni, ai sensi degli artt. 504 c.p.c. e 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione, sia stata già



conseguita una somma pari all'ammontare dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice dell'Esecuzione;

2) il professionista – laddove a norma dell'art. 588 c.p.c taluno dei creditori, nel termine di dieci giorni prima della data di vendita, abbia presentato istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 c.p.c per il caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte – provvederà ad assegnare il bene al creditore richiedente;

3) verificare l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo d'aggiudicazione e del tempestivo deposito da parte dell'aggiudicatario (sollecitandolo se necessario) dell'eventuale quietanza rilasciata dal creditore fondiario ove si sia provveduto al saldo del prezzo o di parte di esso in base alla disciplina sul credito fondiario;

4) quantificare gli oneri tributari e la metà del compenso, oltre alle spese generali, ai sensi del DM 227/15, connessi all'aggiudicazione, comunicando tempestivamente all'aggiudicatario l'importo necessario al loro adempimento e ricevere i relativi importi;

5) segnalare tempestivamente al Giudice dell'Esecuzione l'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione;

6) non appena verificato l'avvenuto versamento del saldo prezzo e dell'importo delle spese necessarie ad assolvere gli oneri tributari connessi alla vendita, nonché, ove previsto, del deposito della quietanza rilasciata dal creditore fondiario, trasmettere al Giudice dell'Esecuzione: a) la bozza del decreto di trasferimento; b) ove prescritto, il certificato di destinazione urbanistica; c) visura ipocatastale aggiornata dell'immobile oggetto della vendita; d) attestazione scritta del tempestivo ed esatto versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e dell'importo delle spese necessarie a perfezionare il trasferimento del bene; e) l'APE: a tal proposito il Custode è preventivamente autorizzato a contattare direttamente il CTU che ha stimato l'immobile al fine della redazione del documento; solo laddove il CTU non sia abilitato, dovrà segnalarlo al Giudice che provvederà a nominare altro CTU; f) certificato di stato libero, se celibe o nubile, o copia dell'estratto del matrimonio dell'aggiudicatario dal quale evincere il regime coniugale dei beni;

7) in caso di stipula di contratto di mutuo da parte dell'aggiudicatario, avrà cura di inserire nella bozza del decreto di trasferimento la seguente dizione: *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep. e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari*



presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di di trascrive il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota" (come da modello di decreto di trasferimento messo a disposizione dal Tribunale);

8) eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (a spese dell'aggiudicatario a carico del quale sarà anche metà del compenso del custode-delegato in relazione alle attività successive alla vendita, secondo il prospetto di liquidazione del compenso del custode delegato);

- espletare le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c. (da effettuarsi a spese della procedura, traendo provvista necessaria dal conto corrente alla stessa intestato;

- eseguire le formalità relative alla pubblicità e pagare le relative fatture;

- il custode è autorizzato sin da ora a prelevare le somme necessarie per l'espletamento delle formalità indicate, nonché a restituire all'aggiudicatario le eventuali somme versate in eccesso, **salvo obbligo di rendicontazione finale**: il presente provvedimento costituisce autorizzazione preventiva, senza necessità di presentare richiesta di prelievo al Giudice;

9) provvedere all'immediata restituzione dell'eventuale saldo attivo dell'acconto spese versato dall'aggiudicatario, ove all'esito del pagamento degli oneri tributari connessi alle operazioni indicate, dovessero risultare delle eccedenze;

10) la comunicazione del decreto di trasferimento al debitore in caso di mancata elezione di domicilio, o di debitore costituito a mezzo difensore, avverrà a cura della cancelleria;

- in caso di debitore con domicilio eletto, il delegato dovrà eseguire notifica a mezzo raccomandata al domicilio stesso;

11) comunicare a mezzo p.e.c. al creditore pignorante e ai creditori intervenuti apposito invito a precisare i rispettivi crediti, inviando a mezzo p.e.c. i titoli in forza dei quali essi hanno spiegato intervento e le note dei compensi e delle spese sostenute entro **30** giorni dall'aggiudicazione;

- il delegato provvederà a verificare la congruità delle note spese depositate rispetto ai parametri di cui al DM 55/2014, quanto ai compensi degli avvocati e rispetto alla documentazione allegata alle note spese (o comunque risultante dagli atti della procedura) quanto alle spese vive anticipate, tenendo presente che i compensi spettanti agli avvocati dei creditori intervenuti non godono del privilegio ex art. 2770 c.c. (salvo che abbiano compiuto atti di impulso della procedura in sostituzione del creditore precedente);

- il professionista delegato dovrà depositare nota spese relativa al proprio compenso,



spesa da porsi a carico del creditore precedente, privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c.;

12) **provvedere a formare un progetto di distribuzione** contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e le spese privilegiate ex art. 2770 c.c. (ossia solo quelle sostenute per l'espropriazione nell'interesse comune dei creditori, normalmente dal creditore precedente, salvo il pari diritto degli intervenuti che abbiano compiuto atti di impulso della procedura) avendo cura di verificare se il CTU sia stato liquidato per l'intero o se allo stesso sia stato corrisposto solo l'acconto ai sensi dell'art. 161 u.c. disp att. c.p.c., segnalando in tal caso al Giudice l'eventuale necessità di conguaglio;

- Il delegato è autorizzato, in caso di vendita solo di alcuni immobili, ad effettuare riparti parziali, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., laddove le somme a disposizione della procedura superino € 50.000,00 e a richiesta dei creditori;

- le somme da ripartire non potranno superare l'80% di quelle a disposizione.

- nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, proceda il Professionista a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal d.m. 55/2014 per gli onorari degli avvocati, considerando quale parametro di riferimento l'ammontare del credito precettato;

- il progetto dovrà essere comunicato ai creditori e al debitore, convocandoli davanti a sé per la loro audizione assegnando loro un termine non superiore a 15 giorni per formulare eventuali osservazioni;

- tra la comunicazione e l'audizione non dovranno intercorrere più di 45 giorni;

- eventuali accantonamenti per creditori non muniti di titolo esecutivo andranno disposti previa autorizzazione del Giudice;

- nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di bollo, il professionista provvederà ad imputare nel piano di riparto le somme corrispondenti all'imposta non assolta ai soggetti non in regola, apponendole sugli atti privi di bollo;

13) se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale ed il professionista è fin d'ora autorizzato ad eseguire il pagamento in favore degli aventi diritto delle singole quote in conformità, tenendo conto degli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e delle eventuali spese di chiusura del conto, dietro sottoscrizione di regolare atto di quietanza, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta;

- a tal fine è sufficiente che il pagamento si perfezioni tramite bonifico bancario.

- il professionista comunicherà immediatamente alla Cancelleria l'avvenuta distribuzione e restituirà dopo gli avvenuti pagamenti tutta la documentazione in originale in suo possesso;



- in caso di disaccordo, il professionista invita le parti a formulare istanza al Giudice dell'Esecuzione di provvedere ai sensi dell'art. 512 c.p.c., decidendo con propria ordinanza in ordine alle controversie distributive e procedendo, all'occorrenza, alla formale liquidazione delle note spese;
 - le spese che non abbiano trovato soddisfazione sul ricavato della vendita, potranno essere liquidate dal Giudice ai sensi dell'art. 95 c.p.c. con proprio decreto, soltanto qualora il creditore istante abbia partecipano utilmente alla distribuzione;
 - all'esito delle operazioni, e in ogni caso di estinzione, anche anticipata, della procedura il professionista è autorizzato a chiudere il conto corrente aperto a nome della procedura;
 - a conclusione il professionista è tenuto a rimettere tutti gli atti al Giudice, che provvederà all'estinzione della procedura.
- 14) in caso di difficoltà nel corso delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., il Professionista potrà rivolgersi al Giudice che deciderà con decreto.

Il Giudice dell'Esecuzione

RENDE NOTO

- che la vendita avviene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di



pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà metà del compenso del professionista delegato);

- che, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;

- che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

- che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza, sui seguenti siti internet: www.tribunale.terni.it; www.asteannunci.it

AUTORIZZA

i creditori interessati a dare pubblicità della presente ordinanza, esclusivamente a loro cura e spese non rimborsabili, anche con forme alternative e diverse a quelle indicate purché nel rispetto della riservatezza e della dignità delle parti della procedura esecutiva.

DISPONE

che il professionista nominato provveda a notificare l'**ordinanza** di delega ai creditori iscritti non intervenuti entro **gg. 90** dalla data odierna. Provveda altresì a comunicare, anche a mezzo PEC o raccomandata A/R, l'**avviso di vendita** relativo ad ogni tentativo a tutte le parti costituite, nonché alla notifica al debitore presso il domicilio eletto o in mancanza presso la Cancelleria, ed ai creditori iscritti non intervenuti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e comunque in data antecedente lo svolgimento della gara.

AVVERTE

che in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;



DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:

LOTTO UNICO – Proprietà 1000/1000

Piena proprietà di azienda agricola ad uso residenziale e ricettivo sita in Allerona (TR), vocabolo Spiagge, composta da vari corpi di fabbrica, piscina e terreni agricoli.

*- Il **Fabbricato principale** ad agriturismo ricettivo è ubicato al piano terra e primo, con identificativi catastali foglio 10 particella 275 subalterno 3/parte. Il fabbricato si sviluppa su due livelli indipendenti, il piano terra è composto da ingresso, una sala da pranzo, una cucina, un salone, un wc uso comune, cinque camere da letto ciascuna con bagno ad uso esclusivo oltre a locali da disimpegno e passaggio. Tra le cinque camere al piano terra, due di esse hanno ingresso indipendente dall'esterno del fabbricato. Al piano primo vi si accede attraverso una scalinata esterna raggiungendo una grande terrazza scoperta, al suo interno si trovano un ampio salone, quattro camere singole con annesso bagno esclusivo, una camera doppia con*



ammesso bagno ad uso esclusivo oltre a locali da disimpegno e passaggio. L'edificio si presenta in ottime condizioni, essendo ristrutturato, con rifiniture interne di pregio.

Superficie complessiva di circa mq 387,91

- Il Fabbricato 1 è ubicato al piano seminterrato e terra, con identificativi catastali foglio 10 particella 275 subalterno 3/parte. Il fabbricato si sviluppa su due livelli, il piano seminterrato è composto da ingresso, una cucina, n.3 locali polivalenti, un bagno ed un ripostiglio; al piano terra possiamo trovare n.10 locali di varia metratura tutti allo stato grezzo, una tettoia non autorizzata su un lastricato solare ed infine n.2 tettoie autorizzate. Al piano terra vi si accede attraverso una scala a chiocciola interna oppure dalla parte retrostante la quale si trova a livello del terreno.

Superficie complessiva di circa mq 432,34

- Il Fabbricato 2 è ubicato al piano seminterrato e terra con identificativi catastali foglio 10 particella 275 subalterno 3/parte. Il fabbricato si sviluppa su due livelli, il piano seminterrato è composto da ingresso, due bagni, un ripostiglio sottoscala, due ampie sale polivalenti, n.3 magazzini, una zona allo stato grezzo da ultimare oltre ad a dei vani non autorizzati nei quali sono presenti i n.4 magazzini ed una zona aperta con funzione di copertura per l'ingresso sul retro; al piano terra possiamo trovare un'ingresso/disimpegno, due bagni, un ampio salone, una cucina oltre ad un portico ed un lastricato solare non autorizzati nelle concessioni edilizie citate. Al piano terra vi si accede attraverso una scala a rampa tripla interna oppure dalla parte retrostante la quale si trova a li-vello del terreno.

Superficie complessiva di circa mq 480,93

- Il locale tecnico è costituito dal solo piano terra, catastalmente non identificato ma ricadente nell'area del D/10 al foglio 10 particella 275 subalterno 3. Il fabbricato è



composto da 2 magazzini ed un locale tecnico. Al locale tecnico vi si accede autonomamente sul lato esterno mentre nei magazzini vi si accede dall'interno della proprietà. Superficie complessiva di circa mq 36,70

- L'edificio con piscina è costituito dal solo piano terra, non catastalmente identificato ma ricadente nell'area del D/10 al foglio 10 particella 275 subalterno 3. Il fabbricato non autorizzato è composto da un portico, una cucina, un bagno ed un ripostiglio tutti con ingresso separato che affaccia sul bordo vasca. All'edificio vi si accede dall'interno della proprietà. Superficie complessiva di circa mq 99,27

Accessori:

piscina: sviluppa una superficie complessiva di 154,57 mq

barbecue: sviluppa una superficie complessiva di 5,98 mq

- Il Fabbricato Grotta è ubicato al piano seminterrato, con identificativi catastali foglio 10 particella 275 subalterno 3/parte: è composto da n.2 magazzini ed una grotta scavata nella roccia. Lo stesso magazzino viene utilizzato ai fini agrituristici come cantina e piccola taverna di degustazione poiché all'interno possiamo trovare un bancone di tipo Bar con arredi tipici. Il locale Grotta non è accessibile dall'interno del comparto agrituristico e vi si accede dalla strada vicinale delle Spiagge. Superficie complessiva di circa mq 49,08

- terreni agricoli identificati al catasto Terreni:

✕-foglio 2, particella 110, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 14400, reddito dominicale: € 40,90, reddito agrario: € 40,90

✕-foglio 2, particella 127, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 9890, reddito dominicale: € 28,09, reddito agrario: € 28,09

✕-foglio 2, particella 128, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 11030, reddito dominicale: € 31,33, reddito agrario: € 31,33



<i>X</i> -foglio 2, particella 129, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 6860, reddito dominicale: € 19,49, reddito agrario: € 19,49
<i>X</i> -foglio 2, particella 130, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 6760, reddito dominicale: € 19,20, reddito agrario: € 19,20
<i>X</i> -foglio 2, particella 131, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 10780, reddito dominicale: € 30,62, reddito agrario: € 30,62
<i>X</i> -foglio 6, particella 6, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 10840, reddito dominicale: € 30,79, reddito agrario: € 30,79
<i>X</i> -foglio 6, particella 11, qualità Seminativo-arborato, classe 2, superficie catastale 3140, reddito dominicale: € 14,60, reddito agrario: € 9,73
<i>X</i> -foglio 6, particella 12, qualità Seminativo-arborato e pascola-arborato, classe 3 e 2, superficie catastale 7030, reddito dominicale: € 20,53 e 0,36, reddito agrario: € 18,82 e 0,19
<i>X</i> -foglio 6, particella 35, qualità Seminativo, classe 3, superficie catasta-le 3540, reddito dominicale: € 10,06, reddito agrario: € 10,06
<i>X</i> -foglio 6, particella 39, qualità Seminativo, classe 3, superficie catasta-le 430, reddito dominicale: € 1,22, reddito agrario: € 1,22
<i>X</i> -foglio 6, particella 40, qualità Seminativo, classe 3, superficie catasta-le 10840, reddito dominicale: € 30,79, reddito agrario: € 30,79
<i>X</i> -foglio 6, particella 41, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 9730, reddito dominicale: € 27,64, reddito agrario: € 27,64
<i>X</i> -foglio 6, particella 42, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 8050, reddito dominicale: € 22,87, reddito agrario: € 22,87
<i>X</i> -foglio 6, particella 46, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 1500, reddito dominicale: € 4,56, reddito agrario: € 4,26



X foglio 6, particella 47, qualità Seminativo-arborato, classe 2, superficie catastale 2400, reddito dominicale: € 11,16, reddito agrario: € 7,44

X foglio 6, particella 48, qualità Seminativo-arborato, classe 2, superficie catastale 4390, reddito dominicale: € 20,41, reddito agrario: € 13,60

X foglio 6, particella 49, qualità Seminativo-arborato, classe 3, superficie catastale 4400, reddito dominicale: € 13,63, reddito agrario: € 12,50 foglio 6, particella 50, qualità Seminativo-arborato e pascola-arborato, classe 3 e 2, superficie catastale 6740, reddito dominicale: € 20,45 e 0,12, reddito agrario: € 18,74 e 0,07

X foglio 6, particella 51, qualità Seminativo-arborato, classe 3, superficie catastale 10590, reddito dominicale: € 32,82, reddito agrario: € 30,08

X foglio 6, particella 61, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 5790, reddito dominicale: € 16,45, reddito agrario: € 16,45

X foglio 6, particella 62, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 7390, reddito dominicale: € 20,99, reddito agrario: € 20,99

X foglio 6, particella 63, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 3780, reddito dominicale: € 10,74, reddito agrario: € 10,74

X foglio 6, particella 64, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 5220, reddito dominicale: € 14,83, reddito agrario: € 14,83

X foglio 6, particella 65, qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 8154, reddito dominicale: € 23,16, reddito agrario: € 23,16

X foglio 10, particella 1, qualità Seminativo e pascolo-arborato, classe 3 e 1, superficie catastale 5480, reddito dominicale: € 4,26 e 5,14, reddito agrario: € 5,26 e 2,47

X foglio 10, particella 2, qualità bosco misto e bosco ceduo, classe 1 e 3, superficie catastale 480, reddito dominicale: € 0,52 e 0,04, reddito agrario: € 0,08 e 0,01

☒ foglio 10, particella 3, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 3580,
reddito dominicale: € 4,22, reddito agrario: € 0,74

☒ foglio 10, particella 5, qualità seminativo e uliveto, classe 3 e 2, superficie catastale
9000, reddito dominicale: € 23,29 e 2,69, reddito agrario: € 23,29 e 1,24

☒ foglio 10, particella 21, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 24890,
reddito dominicale: € 32,14, reddito agrario: € 5,14

☒ foglio 10, particella 67, qualità pascolo arborato, classe 1, superficie catastale
3630, reddito dominicale: € 4,69, reddito agrario: € 2,25

☒ foglio 10, particella 68, qualità pascolo arborato, classe 1, superficie catastale
2290, reddito dominicale: € 2,96, reddito agrario: € 1,42

☒ foglio 10, particella 69, qualità bosco misto - bosco ceduo, classe 1 - 3, superficie
catastale 540, reddito dominicale: € 0,65 - 0,02, reddito agrario: € 0,10 - 0,01

☒ foglio 10, particella 70, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie catastale 160,
reddito dominicale: € 0,08, reddito agrario: € 0,02

☒ foglio 10, particella 71, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie catastale 180,
reddito dominicale: € 0,09, reddito agrario: € 0,03

☒ foglio 10, particella 72, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie catastale 990,
reddito dominicale: € 0,51, reddito agrario: € 0,15

☒ foglio 10, particella 73, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 1910,
reddito dominicale: € 2,47, reddito agrario: € 0,39

☒ foglio 10, particella 74, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 2300,
reddito dominicale: € 2,97, reddito agrario: € 0,48

☒ foglio 10, particella 75, qualità bosco misto - bosco ceduo, classe 1 - 3, superficie
catastale 580, reddito dominicale: € 0,65 - 0,04, reddito agrario: € 0,10 - 0,01



<p>X foglio 10, particella 76, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 11040, reddito dominicale: € 31,36, reddito agrario: € 31,36</p>
<p>X foglio 10, particella 77, qualità seminativo - pascolo arborato, classe 3 - 1, superficie catastale 9650, reddito dominicale: € 5,58 - 9,92, reddito agrario: € 5,58 - 4,76</p>
<p>X foglio 10, particella 78, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 15090, reddito dominicale: € 42,86, reddito agrario: € 42,86</p>
<p>X foglio 10, particella 80, qualità seminativo - pascolo arborato, classe 3 - 1, superficie catastale 13620, reddito dominicale: € 28,19 - 4,77, reddito agrario: € 28,19 - 2,29</p>
<p>X foglio 10, particella 82, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 10050, reddito dominicale: € 28,83, reddito agrario: € 28,83</p>
<p>X foglio 10, particella 83, qualità seminativo - pascolo arborato, classe 3 - 1, superficie catastale 12410, reddito dominicale: € 19,32 - 7,24, reddito agrario: € 19,32 - 3,48</p>
<p>X foglio 10, particella 84, qualità seminativo - uliveto, classe 3 - 2, superficie catastale 11700, reddito dominicale: € 30,39 - 3,36, reddito agrario: € 30,39 - 1,55</p>
<p>X foglio 10, particella 101, qualità seminativo - uliveto, classe 3 - 2, superficie catastale 13570, reddito dominicale: € 37,41 - 1,34, reddito agrario: € 37,41 - 0,62</p>
<p>X foglio 10, particella 119, qualità pascolo arborato, classe 1, superficie catastale 560, reddito dominicale: € 0,72, reddito agrario: € 0,35</p>
<p>X foglio 10, particella 120, qualità pascolo arborato, classe 1, superficie catastale 350, reddito dominicale: € 0,45, reddito agrario: € 0,22</p>
<p>X foglio 10, particella 79, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 13050, reddito dominicale: € 37,07, reddito agrario: € 37,07</p>



X-foglio 10, particella 135, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 25060,

reddito dominicale: € 32,36, reddito agrario: € 5,18

X-foglio 10, particella 136, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 24600,

reddito dominicale: € 31,76, reddito agrario: € 5,08

X-foglio 10, particella 137, qualità seminativo - bosco misto, classe 3 - 1, superficie

catastale 24530, reddito dominicale: € 7,69 - 28,17, reddito agrario: € 7,69 - 4,51

X-foglio 10, particella 138, qualità seminativo - bosco misto, classe 3 - 1, superficie

catastale 22520, reddito dominicale: € 21,18 - 19,45, reddito agrario: € 21,18 - 3,11

X-foglio 10, particella 139, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 20840,

reddito dominicale: € 26,91, reddito agrario: € 4,31

X-foglio 10, particella 140, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 14770,

reddito dominicale: € 19,07, reddito agrario: € 3,05

X-foglio 10, particella 141, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 17560,

reddito dominicale: € 22,67, reddito agrario: € 3,63

X-foglio 10, particella 142, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 16120,

reddito dominicale: € 20,81, reddito agrario: € 3,33

X-foglio 10, particella 143, qualità bosco misto, classe 1, superficie catastale 21000,

reddito dominicale: € 27,11, reddito agrario: € 4,34

X-foglio 10, particella 149, qualità seminativo - bosco misto, classe 3 - 1, superficie

catastale 21160, reddito dominicale: € 1,34-26,71, reddito agrario: € 1,34-4,27

X-foglio 10, particella 218, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 30,

reddito dominicale: € 0,09, reddito agrario: € 0,09

-foglio 10, particella 219, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 40,

reddito dominicale: € 0,11, reddito agrario: € 0,11



<p><i>↳ foglio 10, particella 220, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 4060,</i></p> <p><i>reddito dominicale: € 11,53, reddito agrario: € 11,53</i></p>
<p><i>↳ foglio 10, particella 274, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 90,</i></p> <p><i>reddito dominicale: € 0,26, reddito agrario: € 0,26</i></p>
<p><i>↳ foglio 10, particella 276, qualità seminativo, classe 3, superficie catastale 5560,</i></p> <p><i>reddito dominicale: € 15,79, reddito agrario: € 15,79</i></p>
<p><i>- foglio 10, particella 279, qualità Seminativo e pascolo-arborato, classe 3 e 1,</i></p> <p><i>superficie catastale 1570, reddito dominicale: € 1,52 e 1,34, reddito agrario: € 1,52</i></p> <p><i>e 0,64</i></p>

Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell'immobile, anche con riferimento alla presenza di eventuali difformità urbanistiche e catastali riscontrate, nonché alle modalità di determinazione del prezzo.

Terni, 28/01/2019.

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Ilaria Palmeri

